



Anche la contribuzione volontaria diventa utile per la pensione

Quando si verifica una cessazione, totale o parziale dell'attività lavorativa, sia il lavoratore dipendente (privato e pubblico) sia il lavoratore autonomo, hanno la possibilità di "riempire" il vuoto contributivo versando, a proprie spese, la contribuzione mancante.

Questo modo di versare i contributi viene comunemente chiamato prosecuzione volontaria. La contribuzione volontaria sostituisce i versamenti obbligatori, in alcuni casi serve anche a integrare la contribuzione versata in modo parziale, come possono essere il

part time; la sospensione temporanea del rapporto di lavoro; il prolungamento dell'astensione facoltativa per maternità, ecc. Per la pensione, la contribuzione volontaria è equiparata a quella obbligatoria.

L'autorizzazione ai versamenti volontari viene concessa, su domanda, quando sono stati versati almeno tre anni di contribuzione obbligatoria nei cinque anni che precedono la domanda, oppure, in mancanza di questo requisito, è sufficiente aver versato cinque anni di contributi in qualsiasi pe-

riodo. Per gli ex lavoratori parasubordinati (co.co.co.) è sufficiente un anno di contributi versato nei cinque anni precedenti la domanda. È possibile coprire di contribuzione volontaria, i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione, quando non siano già coperti da altra contribuzione.

Normalmente l'Inps provvede, con cadenza annuale, a inviare direttamente al domicilio dell'assicurato gli appositi bollettini Mav. Questi bollettini sono trimestrali e hanno già prestampato sia l'importo da versare, sia la data di sca-

denza: 30 giugno per i contributi che devono coprire i mesi di gennaio, febbraio e marzo; 30 settembre per aprile, maggio e giugno; 31 dicembre, per luglio, agosto e settembre e infine il 31 marzo dell'anno successivo per i contributi di ottobre, novembre e dicembre. Il versamento dei contributi può essere effettuato anche in via telematica, direttamente sul sito dell'Inps. Nel caso che il versamento venga effettuato dopo la scadenza la contribuzione riferita a quel trimestre viene annullata e rimborsata, senza interessi.

L'importo indicato sui bollettini è riferito all'intero trimestre. L'interessato può scegliere di non versare alle singole scadenze oppure di versare solo una parte della contribuzione dovuta. Il periodo contributivo non coperto entro la scadenza non può essere recuperato. Il contributo volontario è settimanale per tutti gli assicurati, eccetto artigiani e commercianti per i quali è mensile.

Attualmente l'importo del contributo volontario per gli ex lavoratori dipendenti è pari al 33% della retribuzione lor-

da che complessivamente si è percepita nell'ultimo anno di lavoro (52 settimane) con un minimo, per il 2018, di 66,98 euro per settimana.

Per gli artigiani il valore del contributo volontario è del 24%, per i commercianti è del 24,09% del reddito dichiarato che, per entrambi, in ogni caso non può essere inferiore, per il 2018, a 15.710 euro annui.

L'importo versato come prosecuzione volontaria è deducibile dall'ammontare dei redditi ai fini dell'Irpef.

Angelo Vivenza